


# METODOLOGIA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI PR FSE+ 2021-2027

Comitato di Sorveglianza  
Torino, 16 Novembre 2022




# Elementi caratterizzanti

- **ADEGUAMENTO** con l'inserimento di alcuni elementi di novità previsti dal RDC 2021/1060



al fine di assicurare piena aderenza al RDC

- **CONTINUITA'**: stessi contenuti ma riorganizzazione e precisazione di alcuni aspetti già presenti, sulla base di quanto emerso nell'applicazione 2014-2020 (attraverso la stesura partecipata del documento da parte di un gruppo di lavoro interdirezionale)



al fine di rendere più chiaro il testo e di facilitarne l'applicazione

# Principi orizzontali

**Gli artt. 9 e 73 del RDC e gli artt. 6 e 28 del RFSE+** prevedono che, per la selezione delle operazioni, l'AdG stabilisca e applichi criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, che tengano conto dei seguenti **principi orizzontali**:

- rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (si tratta di una condizione abilitante: la conformità alla Carta è assicurata da un «Punto di contatto» qualificato);
- parità di genere, integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere;
- prevenzione di qualsiasi discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale;
- accessibilità per le persone con disabilità;
- promozione dello sviluppo sostenibile, principio “non arrecare un danno significativo”, e rispetto della politica dell'Unione in materia ambientale.

# Principi orizzontali

- ✓ Il rispetto dei **principi orizzontali** viene garantito attraverso l'obbligatoria **indicazione degli stessi**:
- **tra i requisiti minimi di ammissibilità** (a partire dal rispetto della pertinente legislazione europea, nazionale e regionale di settore)  
oppure
  - **come specifici criteri di valutazione** (nei criteri Congruenza e Priorità della programmazione)  
oppure
  - **in entrambe le categorie.**

La scelta della loro collocazione avviene nell'avviso pubblico/bando o nella specifica documentazione di riferimento, sulla base delle caratteristiche degli interventi oggetto di sostegno.

# Orientamento al risultato

**L'orientamento al risultato (art. 73, comma 2, lett. a) e c) del RDC)**, che assicura la qualità delle proposte progettuali, viene garantito attraverso:

- ✓ la previsione negli avvisi pubblici/bandi di **elementi regolatori specifici** quali ad esempio:
  - soglie di sbarramento in termini di punteggio,
  - importi minimi e massimi delle operazioni/progetti,
  - indicazione dei risultati attesi e/o dei prodotti minimi,
  - utilizzo di parametri predefiniti per la quantificazione dei costi a preventivo o utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi.
  
- ✓ l'inserimento nei **criteri di valutazione di merito** delle proposte progettuali, tra i possibili criteri correlati all'oggetto «Congruenza» della classe «Caratteristiche della proposta progettuale»: **«contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR FSE+ a cui la proposta afferisce»**.

# Tipologie di procedure

L'AdG individuerà, di volta in volta, la **procedura di selezione delle operazioni più idonea alla tipologia e alla natura delle operazioni** che intende finanziare/selezionare, tra:

- ❖ **procedure per la concessione di sovvenzioni** previste dall'art. 12 della Legge n. 241/1990;
- ❖ procedure per la stipulazione di **contratti pubblici di appalto**, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e affidamenti *in house*;
- ❖ procedure volte all'attivazione di **forme di co-programmazione e co-progettazione** con gli Enti del Terzo Settore cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- ❖ **accordi tra pubbliche amministrazioni** ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e **accordi tra amministrazioni aggiudicatrici** ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

# Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici

Le procedure per le concessioni ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 si distinguono in:

- a) procedure che hanno come esito **l'individuazione di progetti/operazioni finanziate**; che possono essere:
- valutative a graduatoria;
  - valutative a sportello;
  - non valutative a sportello (verifica solo dei requisiti di ammissibilità);
- b) procedure che portano all'**approvazione di cataloghi dell'offerta**, a cui non consegue direttamente la finanziabilità, che possono essere:
- valutative (superamento soglia minima di idoneità);
  - non valutative (verifica solo dei requisiti di ammissibilità).

# Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti fasi:

## 1) **verifica di ammissibilità**

↳ svolta dagli Uffici dell'Autorità di Gestione incaricati dell'istruttoria di ammissibilità eventualmente affiancati dal Nucleo di Valutazione su aspetti specifici;

## 2) **valutazione di merito** (solo per le procedure di tipo valutativo)

↳ svolta da **Nuclei di Valutazione** formalmente individuati.

# Concessioni di sovvenzioni

La **VALUTAZIONE DI MERITO** delle proposte progettuali ha l'obiettivo di selezionare le migliori.

- Nelle **procedure valutative**, la valutazione ha lo scopo di generare una graduatoria ordinata per punteggio che consente di assegnare le risorse disponibili seguendo l'ordine.
- Nelle **procedure a sportello automatico di tipo valutativo**, la valutazione ha l'obiettivo di verificare il superamento della soglia di punteggio prevista come idonea dall'avviso pubblico/bando, che consente a tali proposte progettuali di essere finanziate o incluse nel catalogo.

# Concessione di sovvenzioni

**L'orientamento al risultato nella concessione di sovvenzioni** è assicurato:

- ✓ dalla selezione delle proposte progettuali che **ottengono punteggio più alto** e che quindi garantiscono il *miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi*, nelle procedure a graduatoria;
- ✓ dalla selezione di proposte progettuali **qualitativamente idonee**, i cui migliori standard sono assicurati dalla verifica del superamento della soglia di punteggio stabilita e dalla piena rispondenza agli interessi pubblici connessi (celerità e speditezza del procedimento, flessibilità dello strumento di attuazione, caratteristiche finalizzate a fornire una risposta tempestiva alle esigenze dei beneficiari), nelle procedure a sportello;
- ✓ dalla selezione di operazioni riguardanti **servizi e prestazioni predeterminate**, la cui qualità è assicurata dall'Autorità di Gestione (ad esempio attraverso standard di riferimento), e aventi un **contributo pubblico predefinito**, nelle procedure non valutative.

# Concessioni di sovvenzioni

La **VALUTAZIONE DI MERITO** viene svolta dal **Nucleo di valutazione** utilizzando le classi definite nella Direttiva/Atto di indirizzo.

Le classi sono le medesime sia nel caso di procedure finalizzate alla selezione delle proposte progettuali finanziabili, sia per quelle finalizzate alla costruzione di cataloghi.

Le **classi** previste sono:

- A. Soggetto proponente;
- B. Caratteristiche della proposta progettuale;
- C. Priorità;
- D. Sostenibilità;
- E. Offerta economica (non pertinente per i cataloghi e nel caso di utilizzo di OSC o di parametri predeterminati per la definizione dei preventivi).

# Procedure di appalto e affidamenti *in house* Procedure con Enti del Terzo Settore Accordi tra P.A.

Per le **procedure d'appalto** si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per gli **affidamenti agli enti *in house***, si applicano gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di dettaglio approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per le **procedure con gli Enti del Terzo Settore** si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.M. 72/2021 e s.m.i.

Per gli **accordi tra pubbliche amministrazioni** si applica l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e per gli **accordi tra amministrazioni aggiudicatrici** si applica l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

# Procedure di appalto e affidamenti *in house* Procedure con Enti del Terzo Settore Accordi tra P.A.

Per tutte le predette procedure, l'AdG nella predisposizione della documentazione deve tenere in considerazione:

- la coerenza dell'oggetto delle procedure e delle sue caratteristiche con l'ambito di applicazione del FSE+ e con il PR FSE+, ivi compresa la strategia alla base del programma;
  - il contributo efficace che la procedura fornisce al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR a cui l'appalto afferisce;
  - laddove applicabili e/o pertinenti, i principi orizzontali, le tematiche secondarie e la dimensione territoriale.
- ✓ A tal fine possono essere stabiliti **specifici requisiti di ammissibilità** o definiti **criteri di valutazione** ai quali sono correlati punteggi specifici.

Grazie per l'attenzione



---

L'Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te